

# COMUNE DI SOVERE



Codice Ente **10208**

**DELIBERAZIONE N. 133**

**Data 19.11.2018**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: TERZO AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO INTERNO FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (ART. 113, COMMA 3 E SS., DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50).**

L'anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di novembre alle ore 17.45 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		<b>Pres/Ass</b>
Filippini Francesco	SINDACO	Presente
Lanfranchi Massimo	ASSESSORE	Presente
Beretta Silvia	ASSESSORE	Presente
Cadei Federica	ASSESSORE	Presente
Magoni Davide	ASSESSORE	Presente
<b>Totale Presenti</b>		<b>5</b>
<b>Totale Assenti</b>		<b>0</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Luca Bassanesi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. **Francesco Filippini**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **Deliberazione n. 133 del 19.11.2018**

### **OGGETTO:**

**TERZO AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO INTERNO FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (ART. 113, COMMA 3 E SS., DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50).**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATA il nuovo articolo 113 del D.Lgs. n° 50/2016 di attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che ha sostituito tra le altre anche la L. 11.8.2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, in particolare, l'art. 13-bis -Fondi per la progettazione e l'innovazione, che ha abrogato i commi 5 e 6, dell'art. 92 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.), inserendo 4 nuovi commi (da 7-bis a 7-quinquies), al successivo art. 93;

DATO ATTO che la citata nuova normativa ha confermato la disciplina, relativa agli incentivi alla progettazione, spettanti agli uffici tecnici comunali, la quale non ha efficacia retroattiva, ma si applica solo a decorrere dal 19 aprile 2016, come si evince dalla numerosa giurisprudenza della Corte dei conti – intervenuta nel merito;

EVIDENZIATO che, a decorrere dal 19 aprile 2016, ciascuna Amministrazione deve istituire, con apposito regolamento, un fondo in cui far confluire una somma fino al 2% degli importi a base di gara e che, di tali somme, l'80% verrà ripartito ai progettisti interni, mentre il restante 20% sarà destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento ed efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini;

TENUTO CONTO CHE questo ente aveva già provveduto ad un confronto con le parti sociali per la stesura e condivisione del suddetto regolamento che si fondava sulla precedente normativa in materia di appalti pubblici comunque non stravolta dalla nuova novella legislativa con l'introduzione del nuovo codice dei contratti dell'aprile 2016 approvando poi il predetto regolamento con delibera di giunta n° 11 del 27/01/2017 ed aggiornandolo alle più recenti normative intervenute con successiva delibera n°61 del 20/04/2018;

CONSIDERATO CHE in relazione a diverse richieste avanzate dai comuni in merito alla ripartizione del fondo incentivante anche in relazione al compenso spettante ai dipendenti della stazione unica appaltante in relazione al co. 5 dell'art. 113 del codice è pervenuta la nota esplicativa del segretario generale della provincia al prot.n. 7042 DEL 05.09.2018, in cui sostanzialmente viene ribadita la necessità di normare la quota dovuta ai dipendenti della stazione appaltante delegata per la loro funzione in dipesa del disposto normativo sopra richiamato;

TENUTO CONTO CHE appare pertanto opportuno aggiornare il regolamento interno d'incentivo alle funzioni tecniche in ragione dei contenuti sopra richiamati per eliminare ogni tipo di discrezionalità o confusione in merito all'applicazione dei disposti di legge statuenti in merito ad oggi vigenti;

DATO ATTO che la presente deliberazione, alla luce delle superiori considerazioni, si sostanzia unicamente in lievissime modifiche in aggiornamento normativo del regolamento attualmente vigente per

l'ente già oggetto di analisi in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, avendo sottoposto lo stesso nelle competenti sedute ai rappresentanti sindacali depositato agli atti dell'ufficio personale e pertanto non richiedendone un ulteriore confronto con le parti sociali che risulterebbe superfluo;

DATO ATTO inoltre che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 49 del TUEL e ss.mm. che ne assicura pertanto la legittimità;

RITENUTO dover provvedere in merito all'aggiornamento del Regolamento comunale il cui schema qui si allega e che si compone di n. 19 articoli;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. DI AGGIORNARE il Regolamento per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del "Fondo per la progettazione e l'innovazione", in ossequio all'art. 113 DEL D.Lgs. 50/2016, qui allegato digitalmente (All. A) per farne parte integrale e sostanziale e che si conferma esser composto da n. 19;
2. DI DARE ATTO le modalità per la ripartizione degli incentivi inseriti nel fondo per la progettazione e l'innovazione, introdotti dagli artt. 113 del D.Lgs. 50/2016, si applicheranno da subito anche alle procedure d'appalto non ancora terminate;
3. DI DARE ATTO che gli oneri afferenti al Fondo per la progettazione ed innovazione, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, verranno indicati nei quadri economici delle singole opere o lavori ed impegnati tra le somme stanziare al fine della realizzazione degli stessi;
4. DI DARE ATTO che la corresponsione delle somme avverrà previo accertamento positivo, da parte del Responsabile del Servizio, delle specifiche attività svolte dai dipendenti;
5. DI DARE ATTO che con l'approvazione del suddetto Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia;
6. DI TRASMETTERE il presente atto a tutti i responsabili di servizio dell'ente affinché sia data loro conoscenza;
7. DI PUBBLICARE il presente atto sul Sito Web Comunale – Amministrazione Trasparente;

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Francesco Filippini

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Luca Bassanesi

---

---

**ESTREMI ESECUTIVITÀ**

ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Luca Bassanesi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## **Allegato A**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVO DELLE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE INTERNA (Redatto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi)**

**Approvato con delibera di giunta n° 11 del 27/01/2017, aggiornato n°61 del 20/04/2018 e  
n°133 del 19/11/2018**

#### **Art. 1 - Oggetto e definizioni**

1. Il presente regolamento, è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, e successive modifiche e integrazioni.

2. Il presente regolamento disciplina la costituzione e la modalità di ripartizione del fondo per l'incentivo delle funzioni tecniche e l'innovazione interna in particolare, i criteri e le modalità per la determinazione del fondo, nonché per la ripartizione dello stesso fra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale che svolgono una delle attività indicate dall'art. 113 commi 2-3-4 del suddetto decreto.

3. Ai fini del presente regolamento, si intende:

- a) per Decreto, il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per Regolamento generale, il Regolamento generale in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- c) per fondo, lo stanziamento costituito secondo la consistenza di cui ai successivi articoli regolamentari di cui all'articolo 113 co 3 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) per Ente, il Comune di Sovere;
- e) per R.U.P., il Responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 31 del Decreto ed individuato dall'Ente per ogni singola opera i cui compiti sono definiti nel punto 3 delle linee guida Anac n. 3, già approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e da ultimo aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- f) per Direttore dell'Esecuzione per appalti di beni o servizi o direttore dei lavori per l'appalto di lavori, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Rup, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. A tal fine, il Direttore dell'Esecuzione:
  - presenta periodicamente al Rup un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
  - propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice;
  - comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore.

#### **Art. 2 - Finalità**

1. Il fondo non costituisce in alcun modo il diretto corrispettivo delle attività svolte dai tecnici e loro collaboratori dipendenti del Comune. Il suo scopo è quello di incentivare, e quindi di incrementare, le prestazioni direttamente eseguite dall'ufficio tecnico del Comune, riconoscendo a tali attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità.

In particolare, la disciplina incentivante trova applicazione (come confermato dalla deliberazione Della Corte de Conti Reg. Lombardia n. 247/2014/PAR del 01/10/2014) sia nel caso in cui l'incarico di progettazione avvenga affidato internamente esonerando l'ente dal dispendio di risorse derivante dal ricorso al conferimento di incarichi professionali all'esterno, sia in caso di appalto di servizi tecnici di progettazione all'esterno per il conseguimento della medesima professionalità (ovviamente in tali ultimi casi verranno corrisposte le cifre riferite alle sole attività non configurabili come attività di progettazione quali Rup ecc).

2. Resta inteso che ogni ricorso a supporti professionali esterni, sia nella forma dell'incarico professionale, sia in quella del conferimento di servizi tecnici, deve essere sempre sostenuta da

adeguata motivazione, con riferimento alla assenza di adeguate professionalità rinvenibili all'interno dei dipendenti dell'ente, ovvero ad altre specifiche e concrete esigenze organizzative, trattandosi di scelte che comportano per l'Ente l'assunzione di oneri economici aggiuntivi.

### **Art. 3 Determinazione quantitativa del fondo e limitazioni all' applicazione dell'incentivo.**

Il fondo per la progettazione e l'innovazione è costituito:

- nella misura del 2,0 % dell' importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro o servizio qualora lo stesso, al netto di iva ed ulteriori oneri, assommi ad € 1.000.000,00 (compresi);
- nella misura del 1,7 % dell' importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro o servizio qualora lo stesso, al netto di iva ed ulteriori oneri, assommi da € 1.000.001,00 (compresi) ad € 1.500.000,00 (compresi);
- nella misura del 1,4 % dell' importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro o servizio qualora lo stesso, al netto di iva ed ulteriori oneri, assommi da € 1.500.001,00 (compresi) ed oltre.-

La determinazione esatta dell'incentivo andrà comunque vagliata specificatamente dal dirigente / responsabile del servizio di riferimento che alla luce della complessità o particolarità dell'opera potrà definire con sua determinazione un contributo diverso (anche minore) rispetto alle suindicate proporzioni; in assenza della predetta definizione rimarranno in essere gli importi predefiniti perché ritenuti congrui per l'opera specifica.

Concorrono alla formazione dell'importo a base di calcolo per il fondo anche gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri già previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento più specificatamente indicati negli articoli a seguire, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Il compenso determinato è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Il compenso incentivante non è soggetto ad alcuna verifica o rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dell'importo dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale.

Le varianti in corso d'opera non danno in alcun modo diritto di percepire il compenso aggiuntivo -

L'incentivo disciplinato dal presente Regolamento può essere corrisposto solo in presenza di uno dei procedimenti disciplinati dal Codice degli Appalti e finalizzato alla realizzazione di un opera o servizio pubblico comunque di importo non inferiore ad € 40.000,00 (importo lavori da computo al netto di tasse od altri oneri).

Sono esclusi tuttavia la corresponsione degli incentivi legati ad attività e servizi tecnici collegati ad atti di pianificazione urbanistica nonché, le attività manutentive da intendersi come tutti quei lavori manutentivi per la cui realizzazione non è necessaria l'attività progettuale e meglio specificati nell'articolo a seguire.

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo oggetto d'interesse è destinato a finanziare l'investimento in innovazione, attraverso l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché, all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Il responsabile del servizio di riferimento, qualora non rinvenisse nell'ente la necessità di destinare risorse alle iniziative di cui al superiore periodo, potrà decidere d'inserire nel quadro economico solo quelle atte a remunerare le professionalità di cui ai successivi articoli per la relativa parte (ossia solo per l'80% del fondo).

Rimane inteso che il responsabile del servizio con l'accordo del Rup qualora individuato in personalità differente, potrà decidere di rinunciare alla corresponsione dei predetti incentivi manifestando l'intenzione nel primo atto amministrativo utile collegato alla procedura d'appalto; in tale ultima ipotesi la rinuncia deve essere manifestata con atto formale determinativo.

### **Art. 4 - Definizione delle prestazioni ed ambito oggettivo di applicazione**

1. Per lavoro pubblico s'intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto come descritto all'articolo 3, comma 8, del decreto stesso:

i lavori di cui all'allegato 1 comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione massiccia di immobili. Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per se espliciti una funzione economica o tecnica.

Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

2. Per progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo le prestazioni descritte dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e le successive linee guida Anac di dettaglio.

3. La elaborazione di meri studi di fattibilità non rientra nella attività professionale rilevante ai fini della applicazione del presente regolamento.

4. Per i lavori pubblici, per i quali l'unificazione delle fasi della progettazione definitiva ed esecutiva risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello di fattibilità tecnico-economica.

5. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui vari livelli di progettazione; in tal caso sono eseguiti sulla base di una perizia di spesa contenente:

- descrizione dell'intervento corredata da elaborati grafici che non consistano semplicemente in stime sommarie e/o studi di fattibilità;
- il capitolato speciale che può essere sintetizzato in un Foglio di patti e condizioni con la descrizione delle operazioni da eseguire e i relativi tempi;
- computo metrico estimativo.

Ai fini del corretto inquadramento dell'intervento nell'ambito della tipologia dei lavori di manutenzione, bisognerà valutare se tra le componenti della prestazione sia prevalente, sotto il profilo funzionale ed economico, la fornitura di un bene, lo svolgimento di un servizio ovvero la realizzazione dei lavori.

Assumono rilevanza, ai fini del presente regolamento, solo gli interventi di manutenzione che richiedono un livello di progettazione superiore alla elaborazione di stime sommarie e/o studi di fattibilità.

6. L'attività di progettazione può essere assistita da prestazioni specialistiche esterne, quali: calcoli strutturali delle opere in cemento armato o metalliche, calcoli per il dimensionamento e la progettazione di impianti specialistici o rilievi topografici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico o che, a giudizio del Responsabile del servizio, non possono essere svolti contestualmente con i carichi di lavoro relativi all'attività ordinaria, che dovrà essere in ogni caso garantita (Rimane ovviamente inteso che per le prestazioni predette quali Rup e collaboratori di esso ecc, affidate con incarico all'esterno dell'ente, non è prevista la corresponsione della quota del fondo ad esse destinate).

7. Per Responsabile Unico del Procedimento si intende il titolare di tutte le funzioni previste dall'art.31 del D. Lgs. n. 50/2016 così come specificato nelle linee guida Anac n°3 e limitatamente alle procedure ivi indicate, mentre qualora necessario all'atto di nomina ed individuazione dell'ufficio del Rup per l'appalto d'interesse, sarà da nominarsi ad opera del responsabile del servizio di riferimento qualora lo ritenga opportuno in ausilio al predetto Rup, una figura con adeguata formazione e con competenze giuridico-legali, per le fasi di aggiudicazione ed esecuzione dell'appalto.

8. Le specifiche prestazioni professionali svolte dai dipendenti in relazione alla fase di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come la direzione lavori ed il collaudo, rientrano a pieno titolo nell'ambito applicativo del presente regolamento.

#### **Art. 5 - Destinatari del compenso incentivante**

1. Il compenso incentivante contenuto nel fondo pari nel totale all'80% dello stesso e secondo le specifiche di cui ai successivi articoli è ripartito, ai sensi dell'art.113 comma 3 del Decreto, per ogni singola opera o lavoro, tra il RUP ed i suoi collaboratori che costituiranno il suo ufficio e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché eventualmente tra i loro collaboratori tra cui il direttore dell'esecuzione in caso d'appalto di servizi ove nominato.

#### **Art. 6- Programmazione - costituzione del gruppo di lavoro - gestione del procedimento**

Il responsabile della struttura di riferimento (o la giunta comunale nell'occasione dell'approvazione dei vari livelli progettuali preordinati alla realizzazione dell'opera di riferimento), potrà con propria determinazione, individuare per ciascuna opera, lavoro pubblico, servizio il gruppo di lavoro costituito o unicamente dal Responsabile (R.U.P.) oppure da questo ed eventuali collaboratori (amministrativi, tecnici ecc.) tra i quali potrà individuarsi a seconda della complessità dell'opera come già chiarito in precedenza, anche una figura con adeguata formazione e con competenze giuridico-legali, per le fasi di aggiudicazione, gestione ed esecuzione dell'appalto in ausilio al predetto Rup (i quali unitamente al Rup costituiranno l'ufficio del Rup); per gli appalti di servizio se non individuato esternamente potrà essere individuata anche la figura del direttore dell'esecuzione di contratto con i compiti definiti dalle linee guida Anac di riferimento. Tale eventuale provvedimento costituisce il formale atto di conferimento e, qualora non ancora intercorso con altre deliberazioni, il formale atto di nomina del R.U.P. In assenza della predetta determinazione il R.U.P. coinciderà, di norma, con il responsabile del Servizio dell'ufficio di riferimento, fatta salva diversa individuazione e nomina nell'ipotesi di ragioni funzionali e situazioni contingenti di carattere tecnico o amministrativo.

L'impegno di spesa della quota parte da destinare al fondo per l'opera verrà assunto in sede di adozione della determinazione d'impegno di spesa a seguito delle operazioni di gara, con imputazione sugli stanziamenti previsti nei quadri economici delle opere o lavori pubblici fatta salva la decisione di cui al penultimo ed ultimo periodo del precedente art 4.

Al fine della corretta imputazione del compenso incentivante in ambito alle spese correnti di personale, viene effettuato debito giro contabile al momento della liquidazione dello stesso.

#### **Art. 7 - Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante**

1. Il compenso incentivante all'interno del fondo costituito ai sensi dell'art. 2-3 del presente regolamento compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 113 del Decreto, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso sia titolare di area di posizione organizzativa. Non spetta invece ai dipendenti inquadrati come dirigenti.

I soggetti beneficiari del compenso incentivante sono individuati tra i dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione o all'esecuzione del progetto per opere o lavori pubblici o servizi nelle sue componenti tecniche e/o amministrative, individuati, di norma, all'atto di costituzione del gruppo di lavoro.

In particolare ci si riferisce:

- Al personale del settore tecnico individuato per lo svolgimento delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, al RUP comprese le eventuali figure a suo supporto (collaboratori) che costituiranno l'ufficio del Rup come identificate nei precedenti articoli, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
- Al direttore dell'esecuzione di contratto (di norma coincidente con il RUP) se nominato internamente nell'ambito dell'appalto di servizi
- Nonché in caso di procedura di gara demandata allo svolgimento della Stazione Unica delegata dall'ente ai dipendenti di questa deputati alla predisposizione ed al controllo delle procedura di gara

#### **Art. 8 - Cause di esclusione del pagamento del compenso incentivante**

Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:

- Il Responsabile (R.U.P.) ed i suoi collaboratori ed il direttore dell'esecuzione per la violazione degli obblighi imposti a suo carico e che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
- I dipendenti anche incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 106 comma 9 del

codice, fatto sempre salvo il diritto dell' Ente di rivalersi per le superiori somme affrontate in base all'errore progettuale.

- I dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento generale o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza;

Quando il ritardo della consegna degli elaborati progettuali superi il termine assegnato, salvo proroghe concesse ovvero per cause di forza maggiore debitamente motivate, si applicano le seguenti penali:

- fino a 1/3 del termine assegnato, riduzione del 30%;
- fino a 1/2 del termine assegnato, riduzione del 50%;
- fino a 2/3 del termine assegnato, riduzione del 70%;
- oltre 2/3 del termine assegnato, azzeramento del compenso incentivante.

L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è di competenza del Responsabile del Servizio di gestione del Territorio, ovvero del Segretario Comunale/Generale se il primo ricopra le funzioni di RUP, direttore dell'esecuzione, progettista/direttore lavori.

Nell'ipotesi in cui ricorra una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, l'Ente ha diritto di riprendere quanto, eventualmente, già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti in caso di dolo.

#### **Art. 9 - Ripartizione del compenso incentivante per opere, lavori pubblici e servizi.**

Entro la fine dell'anno o la fine amministrativa dell'opera, a valere sugli stanziamenti presenti nel fondo o su quelli riservati nel quadro economico dell'opera, andrà ripartita la somma quantificata sulla base dei criteri indicati nel precedente articolo 3 (80% del totale del fondo incentivante), comprensiva degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, in virtù della seguente suddivisione percentuale per appalti di lavori:

##### Procedura Interamente svolta all'interno dell'ente:

Ufficio del Rup comprendente lo stesso ed i suoi collaboratori nella distinzione così identificata:

Rup (senza collaboratori a supporto)	50 %
Rup con ausilio di collaboratori di seguito specificati	25 %
Collaboratore del Rup con funzioni di supporto giuridico-legale e nel controllo delle procedure ed esecuzione del contratto	25 %
Direttore dei lavori	35 %
Collaudo tecnico amministrativo, di verifica di conformità o collaudatore statico	15 %
RUP e Direttore dell'esecuzione dell'appalto di servizi	20%

##### Procedura di gara demandata per la fase di svolgimento a Stazione appaltante Unica delegata:

Ufficio del Rup comprendente lo stesso ed i suoi collaboratori nella distinzione così identificata:

Rup (senza collaboratori a supporto)	40 %
Dipendenti della SUA deputati alla gestione di gara	10 %
Rup con ausilio di collaboratori di seguito specificati	20 %
Collaboratore del Rup con funzioni di supporto giuridico-legale e nel controllo delle procedure ed esecuzione del contratto	20 %
Dipendenti della SUA deputati alla gestione di gara	10 %
Direttore dei lavori	35 %
Collaudo tecnico amministrativo, di verifica di conformità o collaudatore statico	15 %
RUP e Direttore dell'esecuzione dell'appalto di servizi	10%
Dipendenti della SUA deputati alla gestione di gara	10 %

La liquidazione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti intervenuti a vario titolo nel lavoro pubblico d'interesse oppure, in caso di assenza della prima figura dal segretario comunale/generale; tali soggetti sono deputati e responsabili della verifica sulla legittimità della corresponsione delle somme facenti parte del fondo incentivante rispetto alle normative vigenti, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente.

La liquidazione dei compensi spettanti ai dipendenti della Sua verrà invece gestito direttamente dallo stesso ente in ragione delle disposizioni interne una volta corrisposto il contributo dovuto una volta terminata con esito positivo la procedura di assegnazione della gara di riferimento.

In caso di progettazione appaltata a tecnici esterni all'amministrazione comunale verranno unicamente stanziati ed eventualmente corrisposti le percentuali del fondo di spettanza del funzioni svolte dal RUP e dei collaboratori che costituiranno il suo ufficio correlate all'opera.

L'amministrazione in sede di approvazione del progetto definitivo-esecutivo qualora ritenesse le spese per le necessità di cui al co. 4 dell'art. 113 del decreto non necessarie per l'ente potrà decidere di stanziare nel quadro economico unicamente la somma a remunerazione delle quote degli incaricati della progettazione ed esecuzione del contratto come sopra definite.

#### **Art. 10 - Spesa per il compenso incentivante per opere o lavori pubblici**

Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, ecc. e pertanto anche le somme occorrenti per la costituzione del fondo incentivante ai sensi dall'articolo 113 e ss del Decreto, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e più specificatamente nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive di accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, costituiscono economie come stabilito e potranno essere destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione o similari salvo quanto statuito all'ultimo comma dell'articolo precedente

#### **Art. 11 - Liquidazione del compenso incentivante: termini, modalità ed economie**

L'atto di liquidazione degli incentivi per la progettazione che non siano state attribuite ad esso è di competenza del dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, od in sua assenza, del segretario comunale/generale, con particolare riferimento all' accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

La liquidazione delle prestazioni svolte dal responsabile di servizio non dirigente dovranno invece essere liquidate con atto del segretario comunale.

In ambito di valutazione definitiva potranno essere confermate o variate le percentuali di attribuzione del compenso incentivante riferite alle figure interessate in relazione all'attività realmente svolta.

Ogni variazione dovrà essere adeguatamente motivata.

La liquidazione del compenso inerente la progettazione di opere o lavori pubblici verrà effettuata, di norma, in un'unica soluzione, una volta intercorsa l'approvazione del progetto esecutivo, ovvero una volta intercorsa l'approvazione delle distinte fasi qualora sia l'Amministrazione a decidere di non dar corso alle fasi successive sospendendo o annullandone la programmazione.

La liquidazione del compenso, nell'ipotesi di conferimento riferito alla direzione lavori e/o collaudo, verrà effettuata una volta intercorsa l'approvazione degli atti contabili in concomitanza con all'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo da parte degli organi competenti.

Il compenso incentivante a favore dei dipendenti interessati dovrà essere assoggettato alle ritenute di legge.

Qualora l'importo della liquidazione effettiva sia inferiore all'impegno iniziale, i risparmi saranno considerati economie. Le eventuali economie del fondo potranno essere destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione o similari.

Nel caso in cui il procedimento di liquidazione si protragga oltre i termini consentiti, ovvero qualora la valutazione dal responsabile del servizio competente non sia validata dal responsabile dei servizi finanziari, il Segretario comunale può avocare la competenza relativa all'assunzione di ogni atti necessario a concludere il procedimento di liquidazione.

#### **Art. 12 - Sottoscrizione degli elaborati**

Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'Ente che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione.

Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, deve recare anche l'indicazione "Comune di Sovere" e l'indicazione del Servizio interessato.

#### **Art. 13 - Utilizzazione degli elaborati**

Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

Nell'ipotesi di affidamento ad altri progettisti (anche esterni) dei livelli progettuali successivi e dovendo necessariamente i medesimi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi, non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

#### **Art.14 - Prestazioni professionali specialistiche**

1. Sono estranee al regolamento le seguenti prestazioni:

- gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
- gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione, nonché gli ulteriori studi e le indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali;
- i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico.

#### **Art. 15 - Spese**

Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.

Le spese di carattere strumentale sono da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento.

La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani viene effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento interni all'Amministrazione.

I servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche rispetto alle specifiche necessità comunicate tempestivamente dall'ufficio tecnico e per esso dal R.U.P.

#### **Art. 16 - Oneri per la copertura assicurativa**

Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

L'Assicurazione deve essere prevista nel quadro economico di ciascun intervento ai sensi dell'art. 113 del Decreto.

#### **Art. 17 - Compenso incentivante e C.C.N.L.**

Per quanto attiene al rapporto tra l'incentivo di cui al presente regolamento e gli altri istituti concernenti il salario accessorio dei dipendenti si applica il C.C.N.L. vigente, ovvero le eventuali disposizioni introdotte in sede di contrattazione decentrata.

**Art. 18 - Rinvio dinamico**

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta e contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali od alle linee guida Anac.

In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma.

**Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta Comunale, ovvero immediatamente, nel caso la deliberazione di approvazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.